

N. 00213/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00755/2007 REG.RIC.

N. 00665/2010 REG.RIC.

N. 00782/2010 REG.RIC.

N. 00785/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 755 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da Polish House S.r.l., con sede in Genova, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Rossi, con domicilio eletto presso lo studio legale del medesimo in Cagliari, via Andrea Galassi n. 2;

contro

l'Azienda Sanitaria Locale n. 3, con sede in Nuoro, in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Mocchi e Matilde Mura, con domicilio eletto presso lo studio legale dell'ultima in Cagliari, via Ancona n. 3;
la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del suo Presidente in carica, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Cofatech S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica;
Cofatech Servizi S.p.A. (attualmente Cofely Italia S.p.A.), in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e quale capogruppo della R.t.i. costituita con la INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali SpA;
Polo Sanitario Sardegna Centrale Società di Progetto S.p.A., con sede in Nuoro, in persona del legale rappresentante in carica;
tutte rappresentate e difese dagli avvocati Pierfrancesco Della Porta, Massimo Massa e Marcello Vignolo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marcello Vignolo in Cagliari, piazza del Carmine n. 22;
Derichebourg Multiservizi S.p.A., con sede in Napoli, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Magno, Claudio Mannoni e Sabatino Rainone, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Claudio Mannoni in Cagliari, via Alghero n. 19;
Cofely Italia S.p.A., incorporante per fusione Cofathec Servizi S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e quale capogruppo del raggruppamento costituito con la INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali SpA ;

sul ricorso numero di registro generale 665 del 2010, proposto da Derichebourg Multiservizi Spa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Magno, Claudio Mannoni e Sabatino Rainone, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Claudio Mannoni in Cagliari, via Alghero n. 19;

contro

Azienda Sanitaria Locale n. 3, con sede in Nuoro, in persona del direttore generale in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Mocci e Matilde Mura, con domicilio eletto presso lo studio legale dell'ultima in Cagliari, via Ancona n. 3;

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del suo Presidente in carica, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Polo Sanitario Sardegna Centrale Società di Progetto SpA, in persona del legale rappresentante;

Cofely Italia Spa, in persona del legale rappresentante;

Cofacons s.c.a.r.l. , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierfrancesco Della Porta, Massimo Massa, Marcello Vignolo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marcello Vignolo in Cagliari, piazza del Carmine n. 22;

Polish House Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Rossi, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Andrea Galassi n. 2;

sul ricorso numero di registro generale 782 del 2010, proposto da: INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali SpA, in persona del legale rappresentante;

Hospital Building And Technologies Scarl, in persona del legale rappresentante, entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Maria Teresa Grassi, Marcello Vignolo e Massimo Massa, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marcello Vignolo in Cagliari, piazza del Carmine n. 22;

contro

Azienda Sanitaria Locale n. 3, con sede in Nuoro, in persona del Commissario e legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Mocchi e Matilde Mura, con domicilio eletto presso lo studio legale dell'ultima in Cagliari, via Ancona n. 3;

nei confronti di

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del suo Presidente in carica, non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 785 del 2010, proposto da Polo Sanitario Sardegna Centrale, Società di Progetto Spa, in persona del legale rappresentante; Cofely Italia Spa, in persona del legale rappresentante; Cofacons s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante; tutte rappresentate e difese dagli avv. Pierfrancesco Della Porta, Massimo Massa e Marcello Vignolo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marcello Vignolo in Cagliari, piazza del Carmine n. 22;

contro

Azienda Sanitaria Locale n. 3, con sede in Nuoro, in persona del direttore generale in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Mocchi e Matilde Mura, con domicilio eletto presso lo studio legale dell'ultima in Cagliari, via Ancona n. 3;

nei confronti di

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del suo Presidente in carica, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

A) quanto al ricorso n. 755 del 2007:

A.1) con il ricorso introduttivo:

- del bando di gara indetta dalla Azienda USL n. 3 di Nuoro per la concessione di lavori pubblici relativi alla ristrutturazione e completamento dei pp.oo. San Francesco e C. Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola, pubblicato nella G.U.R.I. n. 97 del 22/8/2007;

- di tutti gli atti presupposti, inerenti e consequenziali, tra i quali ove occorra e, per quanto di ragione, della Deliberazione del Direttore generale n. 1316 del 16/8/2007 citata nel suddetto bando e conosciuta solo per estremi, nonché, sempre ove occorra, del precedente bando pubblico per la ricerca di promotori;
- ove occorra e ove adottato dall'Azienda USL N. 3 di Nuoro, del provvedimento (non conosciuto neppure per estremi) di revoca della procedura di affidamento del *"servizio di pulizia e unificazione dei presidi ospedalieri territoriali e dei servizi sanitari ed amministrativi dei distretti di Nuoro, Sorgono, Siniscola, Isili e Macomer"*; nonché del medesimo provvedimento di revoca, ove dovesse ritenersi implicitamente adottato con l'indizione della procedura suindicata;
- di tutti gli atti presupposti, inerenti e consequenziali, allo stato non conosciuti;

A.2) con i motivi aggiunti, depositati il 9 giugno 2010:

- ove adottato ed esistente, dell'atto e/o provvedimento, non conosciuto neppure per estremi, mediante il quale il Polo Sanitario della Sardegna Centrale Società di Progetto S.p.A. ha affidato alla Derichebourg Multiservizi S.p.A. il *"servizio di pulizia e sanificazione dei presidi ospedalieri, dei presidi territoriali e dei servizi sanitari ed amministrativi distretti di Nuoro, Sorgono, Siniscola, Isili e Macomer"*, nonché dell'eventuale assenso prestato dalla ASL n° 3 di Nuoro a tale affidamento;
- della deliberazione n° 463 in data 31.03.2008, a firma del Direttore Generale della ASL n°3 di Nuoro, con la quale è stata disposta la *"Nomina Concessionario ed Aggiudicazione Definitiva Concessione. Approvazione: Progetto Preliminare- Disciplinare di Gestione dei Servizi Generali ed Housing- Piano Economico Finanziario- Contratto"* con riferimento alla procedura aperta per l'affidamento, mediante *project financing*, della concessione di lavori di ristrutturazione e completamento dei PP.OO. San Francesco e C. Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei Presidi Sanitari Distrettuali di Macomer e Siniscola;
- di tutti gli atti precedenti da essa richiamati e alla stessa allegati, e precisamente:

- 1) della deliberazione n° 495 del Direttore Generale Asl n° 3 di Nuoro in data 10 aprile 2007 di approvazione dello Studio di fattibilità, finanza di progetto per i lavori di Ristrutturazione e Completamento dei PP.OO. San Francesco e C. Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei Presidi Sanitari Distrettuali di Macomer e Siniscola per l'accorpamento dei servizi,;
- 2) della deliberazione n°514 del Direttore Generale Asl n° 3 di Nuoro in data 19 aprile 2007 di approvazione della modifica dell'atto deliberativo n. 495 del 10/04/2007 avente ad oggetto *“Approvazione Studio di fattibilità, finanza di progetto per i lavori di Ristrutturazione e Completamento dei PP.OO. San Francesco e C. Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei Presidi Sanitari Distrettuali di Macomer e Siniscola per l'accorpamento dei servizi”*;
- 3) della deliberazione n° 500 del Direttore Generale ASL n° 3 di Nuoro in data 12 aprile 2007 di *“Integrazione e specificazione degli atti di programmazione per il triennio 2007/2009, approvati con la deliberazione n°1174 del 30 giugno 2006”*;
- 4) della deliberazione n° 515 del Direttore Generale Asl n° 3 di Nuoro in data 19 aprile 2007, avente ad oggetto *Programma Sanitario Annuale e Triennale 2007- 2009- Modifica della Deliberazione del D.G. n. 500 del 12/04/2007 avente ad oggetto “integrazione e specificazione atti di programmazione triennio 2007- 2009”. Programma Investimenti ex art. 14 L. n. 109/04*, nonché del relativo allegato *“Quadro delle risorse disponibili”* e relativo verbale in data 11 aprile 2007 della Provincia di Nuoro, con quale viene espresso il parere favorevole della Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria della Asl n°3 di Nuoro;
- 5) della deliberazione n° 527 del Direttore Generale ASL n° 3 di Nuoro in data 19 aprile 2007 di *“Approvazione schemi avviso ex art. 153 comma 3 del D.L.vo 12.04.2006 n. 163 relativo all'individuazione di un promotore per la realizzazione di un project financing avente ad oggetto: “Interventi di ristrutturazione e completamento dei pp.oo. San Francesco e C.*

Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei Presidi Sanitari Distrettuali di Macomer e Siniscola per l'accorpamento dei servizi”, nonché dei relativi allegati (bando e avviso);

6) della deliberazione n° 531 del Direttore Generale Asl n° 3 di Nuoro in data 27 aprile 2007 di Presa d'atto della delibera della Giunta Regionale n.17/1 del 27 aprile 2007 di approvazione del programma annuale 2007 e triennale 2007/2009. Riapprovazione definitiva dello studio di fattibilità e degli atti attuativi di programmazione triennio 2007/2009 e del Bando finalizzato all'individuazione del promotore per la realizzazione di un project financing, nonché dei relativi due allegati (bando e studio di fattibilità);

7) della deliberazione n° 1058 del Direttore Generale Asl n° 3 di Nuoro in data 10 luglio 2007, avente ad oggetto *“D.L.vo 12.04.2006 n. 163- Capo III Artt. 153 e segg.. Ristrutturazione e completamento dei pp.oo. San Francesco e C. Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei Presidi Sanitari Distrettuali di Macomer e Siniscola. Nomina responsabile del procedimento e verifica completezza documentazione”*;

8) della nota prot. n. 15481 in data 13 luglio 2007 del Responsabile Servizio Acquisti della ASL n° 3 di Nuoro, avente ad oggetto *“Proposta finanzia di progetto per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione e completamento dei pp.oo. San Francesco e C. Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Sinisola. Comunicazione ex art. 153 comma 4 D. L.vo N.163/06”*;

9) della deliberazione n° 1316 del Direttore Generale Asl n° 3 di Nuoro in data 16 agosto 2007, avente ad oggetto *“D.L.vo 12.04.2006 n. 163- Capo III Artt. 153 e segg.. Ristrutturazione e completamento dei pp.oo. San Francesco e C. Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei Presidi Sanitari Distrettuali di Macomer e Siniscola. Approvazione progetto preliminare e dichiarazione di pubblico interesse; Inserimento dell'opera nell'elenco annuale OO.PP. 2007. Approvazione Bando di Gara e Disciplinare di Gara”*, nonché dei relativi allegati D1 (bando di gara concessione di lavori pubblici), B (dichiarazione di pubblico interesse), D2 (disciplinare di gara);

10) della deliberazione n° 1726 del Direttore Generale ASL n° 3 di Nuoro in data 31 ottobre 2007, avente ad oggetto “D.L.vo 12.04.2006 n. 163- Capo III Artt. 153 e segg.. Procedura aperta per l'affidamento, mediante project financing, della concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento dei pp.oo. San Francesco e C. Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei Presidi Sanitari Distrettuali di Macomer e Siniscola. Dichiarazione procedura deserta”;

11) ove occorra, della nota Responsabile Unico del Procedimento della ASL n° 3 di Nuoro n° 6208 in data 19 marzo 2008, avente ad oggetto la richiesta rivolta per l'integrazione del progetto preliminare;

12) ove occorra, della nota A.t.i. Cofatec Servizi S.p.a..e INSO , prot. n. 35/08 in data 25 marzo 2008, e prot. ASL n° 6641 in data 26 marzo 2008;

- del contratto di concessione rep. 1037 in data 14 maggio 2008, tra A.S.L. n. 3 e la Cofatec Servizi s.p.a. (oggi Cofely Italia s.p.a.), in proprio e quale capogruppo della R.t.i. costituita con la società INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali s.p.a....

B) quanto al ricorso n. 665 del 2010:

B1) con il ricorso introduttivo:

- della nota prot. 439P/2010 del 22.6.2010, successivamente pervenuta, firmata dal D.G. del Polo Sanitario Sardegna Centrale Società di Progetto SpA, con la quale viene comunicata alla ricorrente la sua decadenza dall'affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e derattizzazione attribuito dal Consorzio COFACONS con nota prot. C35 del 16.2.2010, in ragione della comunicazione dell' AUSL 3 di Nuoro circa la non idoneità della ricorrente al subentro nel servizio per carenza dei requisiti;

- della nota prot. 441P/2010 del 23.6.2010, successivamente pervenuta, firmata dal D.G. del Polo Sanitario Sardegna Centrale Società di Progetto SpA, con la quale, ad integrazione della nota prot. 439/P/2010 del 22.6.2010, impugnata sub a), viene

trasmessa alla ricorrente la nota AUSL 3 di Nuoro prot. 2010/0027968 dell'11.6.2010 di comunicazione di sua non idoneità al subentro per l'espletamento del servizio per carenza dei requisiti;

- della citata comunicazione dell'AUSL 3 di Nuoro prot. 2010/0027968 dell'11.6.2010 , con la quale l'AUSL afferma che *"i documenti prodotti non comprovano l'idoneità al subentro della ditta Derichebourg spa . Infatti i requisiti sono stati autocerificati e non documentati e, comunque non è utilizzabile l'istituto dell'avalimento"*;

- della nota prot. 438P/2010 del 22.6.2010, firmata dal D.G. del Polo Sanitario Sardegna Centrale Società di Progetto SpA, con la quale viene comunicato alla AUSL 3 di Nuoro, come seguito alla nota prot. 434P/2010 del 21.6.2010, che il contratto con la Derichebourg Multiservizi SpA è risolto;

-della nota prot. 434P/2010 del 21.6.2010, firmata dal D.G. del Polo Sanitario Sardegna Centrale Società di Progetto SpA, con la quale viene comunicata alla AUSL 3 di Nuoro l'intenzione di reperire soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento del servizio di sanificazione e pulizie attraverso una procedura ad evidenza pubblica;

- di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi della ricorrente, ivi compreso il provvedimento (di cui si ignorano estremi e contenuto) con cui l'AUSL 3 di Nuoro ha prorogato il servizio in favore di Polish House s.r.l. nonchè l'eventuale indizione, ad opera di Polo Sanitario Sardegna Centrale Società di Progetto SpA, di procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di pulizia presso i PP.OO ed i Distretti Sanitari della AUSL 3 di Nuoro inerenti la procedura di *"project financing"* indetta con bando del 16.8.2007 e affidata all'ATI Cofatech Servizi spa (ora Cofely Italia spa)- INSO Sistemi e, di poi, alla costituita società di progetto Polo Sanitario Sardegna Centrale Società di Progetto SpA,

- nonchè del diritto della ricorrente ad effettuare il servizio di pulizie presso la AUSL 3 di Nuoro in conformità ed in forza dell'intervenuto affidamento e del conseguente contratto intercorso con COFACONS scarl.;

B2) con i motivi aggiunti, notificati il 14 ottobre 2010 e depositati il successivo 21 ottobre:

- della nota 6 luglio 2010 (prot. n. 32063/2010) con la quale la A.S.L. n. 3 di Nuoro *“comunica che questa Azienda non acconsente all'ingresso di nuovi soci”*;

- della comunicazione a mezzo fax della ASL n. 3 di Nuoro, prot. PG/2010/43813 del 21 settembre 2010, avente per oggetto la risposta al preavviso di ricorso.

C) quanto al ricorso n. 782 del 2010:

C.1) con il ricorso introduttivo:

- della nota 6 luglio 2010 (prot. n. 32063/2010) con la quale la A.S.L. n. 3 di Nuoro *“comunica che questa Azienda non acconsente all'ingresso di nuovi soci”*;

C.2) con i motivi aggiunti, avviati alla notifica il 21 ottobre e depositati il successivo 28 ottobre 2010:

- della comunicazione a mezzo fax della ASL n. 3 di Nuoro, prot. PG/2010/43813 del 21 settembre 2010, avente per oggetto la risposta al preavviso di ricorso.

D) quanto al ricorso n. 785 del 2010:

D.1) con il ricorso introduttivo:

- della nota 6 luglio 2010 (prot. n. 32063/2010) con la quale la A.S.L. n. 3 di Nuoro *“comunica che questa Azienda non acconsente all'ingresso di nuovi soci”*;

D.2) con i motivi aggiunti, avviati alla notifica il 18 ottobre 2010 e depositati il 21 ottobre 2010:

- della comunicazione a mezzo fax della ASL n. 3 di Nuoro, prot. PG/2010/43813 del 21 settembre 2010, avente per oggetto la risposta al preavviso di ricorso.

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della A.S.L. n. 3, di Cofatech SpA, di Cofatech Servizi SpA, di Polo Sanitario Sardegna Centrale Società di Progetto SpA, di Derichebourg Multiservizi SpA, di Cofely Italia SpA, di Cofacons - Soc. Consortile e di Polish House s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Giorgio Manca e uditi l'avv. Rossi per la Polish House, l'avv. Mura per la ASL n. 3, gli avvocati Della Porta e Massa per Cofathec, Cofely Italia e Polo Sanitario, l'avv. Magno per Derichebourg Multiservizi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. – Con bando di gara, inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 16 agosto 2007 e pubblicato sulla G.U.R.I. per estratto in data 22 agosto 2007, l'Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro indicava una procedura aperta per l'affidamento mediante *project financing* della concessione dei lavori relativi alla ristrutturazione e completamento dei presidi ospedalieri San Francesco e C. Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola.

1.1. - L'oggetto della concessione era individuato, oltre che nella redazione della progettazione definitiva ed esecutiva e nella esecuzione dei lavori, nella fornitura e manutenzione di attrezzature e tecnologie sanitarie, nonché nella gestione di diversi servizi *«affidati al concessionario, a prezzi di mercato, (...) con riferimento a tutto l'ambito aziendale»*.

Tra questi servizi erano previsti: manutenzione e gestione edifici; servizio energia; pulizie; ristorazione degenti e dipendenti ; raccolta e smaltimento rifiuti; CUP

(centro unico prenotazione) portierato; ingegneria clinica; assistenza domiciliare integrata; gestione reti informatiche e telefoniche e fornitura HDW e SW per postazioni lavoro.

La durata della concessione era stabilita in ventisette anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione.

1.2. - La procedura di affidamento veniva indetta sulla base della proposta del promotore, individuato (con deliberazione del direttore generale dell'A.S.L. n. 3, 16 agosto 2007, n. 1316) nel raggruppamento temporaneo costituito tra le società *Cofathec Servizi S.p.A.* e *INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A.* . Detta procedura è andata deserta, come risulta dalla successiva deliberazione del direttore generale n. 1726 del 31 ottobre 2007.

1.3. - Con la deliberazione del direttore generale 31 marzo 2008, n. 463, è stata definitivamente aggiudicata la concessione oggetto della procedura di *project financing* al soggetto promotore. In data 14 maggio 2008 è stato stipulato il contratto di concessione tra la A.S.L. n. 3 di Nuoro e la *Cofathec Servizi S.p.A.* in qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento con la società *INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A.* .

1.4. - Le società concessionarie successivamente costituivano, ai sensi dell'art. 156 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006), la società di progetto denominata *Polo Sanitario Sardegna Centrale Società di Progetto S.p.A.* (P.S.S.C.). Di tale società dall'11 dicembre 2008 fa parte, in qualità di socio, la società con scopo consortile *Cofacons s.c.a.r.l.* . Di tale consorzio è socio anche la *Derichebourg Multiservizi S.p.A.* .

1.5. - La società di progetto P.S.S.C. affidava alla *Cofacons s.c.a.r.l.* l'esecuzione dei servizi di pulizia e ausiliario, ristorazione degenti e dipendenti, raccolta e smaltimento rifiuti, centro unico di prenotazione, portierato e altri servizi compresi nella concessione. Con lettera del 16 febbraio 2010 e con successivo contratto, la

Cofacons s.c.a.r.l. affidava alla *Derichebourg Multiservizi S.p.A.* l'esecuzione del "Servizio di Pulizia e Ausiliario", come definito ed indicato in dettaglio nella convenzione.

1.6. - La società di progetto PSSC chiedeva, conseguentemente, alla A.S.L. n. 3 di pronunciarsi, ai sensi della convenzione stipulata, sull'ingresso dei nuovi soci. Con nota del 24 maggio 2010, prot. n. 2010/0024427, la ASL comunicava alla società di progetto di aver concluso l'istruttoria dell'istanza sopra indicata esprimendo parere favorevole al rilascio della richiesta autorizzazione, vista la regolarità della documentazione allegata.

Successivamente, con lettera del 22 giugno 2010, prot. n. 439P/2010, la società di progetto PSSC comunicava alla *Derichebourg* la decadenza dall'affidamento del servizio, per il dissenso della ASL n. 3 di Nuoro – manifestato con la nota dell'11 giugno 2010 prot. n. 2010/0027968 – secondo cui «*i documenti prodotti non comprovano l'idoneità al subentro della ditta Derichebourg S.p.A. . Infatti i requisiti sono stati autocertificati e non documentati e, comunque, non è utilizzabile l'istituto dell'avvalimento*».

2. - Con il ricorso R.G. n. 755/2007, in epigrafe, consegnato per la notifica il 26 settembre 2007 e depositato il 3 ottobre 2007, *Polish House s.r.l.* impugna il bando di gara, pubblicato il 22 agosto 2007, sopra richiamato. La società *Polish House s.r.l.* è titolare del servizio di pulizia e sanificazione per alcuni presidi ospedalieri presso la A.S.L. n. 3 di Nuoro, che attualmente gestisce in regime di proroga dopo la scadenza del contratto intervenuta il 16 giugno 2010.

Premesso che la società non avrebbe potuto presentare domanda di partecipazione alla procedura, per la complessità dell'oggetto e per la conseguente mancanza dei requisiti soggettivi richiesti dal bando, l'interesse a impugnare la procedura nasceva – ad avviso della *Polish House s.r.l.* - dal fatto che dal bando risultava che la concessione avrebbe avuto per oggetto anche la gestione di diversi servizi non sanitari, tra i quali proprio quelli svolti dalla *Polish House s.r.l.* (pulizia e sanificazione dei presidi ospedalieri).

2.1. - Con successivi motivi aggiunti, notificati il 7 giugno 2010 e depositati il successivo 9 giugno, la *Polish House s.r.l.* impugna altresì tutti gli atti della procedura di *project financing*, in particolare l'aggiudicazione definitiva della concessione alla *Cofathec Servizi s.p.a.* (divenuta *Cofely Italia s.p.a.*, incorporante per fusione la *Cofathec*), la concessione stipulata (rep. 1037 in data 14 maggio 2008) tra A.S.L. n. 3 e la *Cofatech Servizi s.p.a.*, e l'affidamento diretto dei servizi di pulizia e sanificazione alla società *Derichebourg Multiservizi s.p.a.* .

2.2. - Con ulteriori motivi aggiunti, notificati il 30 giugno 2010 e depositati il 2 luglio 2010, la ricorrente *Polish House s.r.l.* estende l'oggetto del giudizio alla nota del Commissario Straordinario della A.S.L. n. 3 di Nuoro, datata 24 maggio 2010, concernente il parere in ordine all'ingresso di nuovi soci nella società di progetto *Polo Sanitario della Sardegna Centrale s.p.a.* (P.S.S.C.).

3. - Con il ricorso R.G. n. 665/2010, in epigrafe, notificato il 22 luglio 2010 e depositato il 27 luglio 2010, la società *Derichebourg Multiservizi S.p.A.* premette che, nell'ambito della complessa procedura riassunta ai punti precedenti, con lettera del 16 febbraio 2010 e con successivo contratto, la *Cofacons s.c.a.r.l.* le affidava l'esecuzione del "Servizio di Pulizia e Ausiliario". Successivamente, con lettera del 22 giugno 2010, prot. n. 439P/2010, la società di progetto PSSC comunicava alla ricorrente la decadenza dall'affidamento del servizio, per il dissenso della ASL n. 3 di Nuoro – manifestato con la nota dell'11 giugno 2010 prot. n. 2010/0027968 – secondo cui «*i documenti prodotti non comprovano l'idoneità al subentro della ditta Derichebourg S.p.A. . Infatti i requisiti sono stati autocertificati e non documentati e, comunque, non è utilizzabile l'istituto dell'avvalimento*».

3.1. – La *Derichebourg Multiservizi S.p.A.*, chiede, pertanto, l'annullamento della predetta nota, e degli altri atti meglio indicati in epigrafe., contestando la revoca dell'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione, motivata con la mancanza dei requisiti economico finanziari e con la impossibilità di utilizzare l'avvalimento

nel caso di specie. La *Derichebourg Multiservizi S.p.A.* deduce, tra l'altro, la violazione dell'art. 49 del codice dei contratti pubblici, in tema di avvalimento, producendo la dichiarazione della capogruppo francese con la quale si assicura la disponibilità dei requisiti e delle altre risorse richieste.

3.2. – Con motivi aggiunti, consegnati per la notifica il 14 ottobre 2010 e depositati il successivo 21 ottobre, la *Derichebourg Multiservizi S.p.A.* estende l'impugnazione alle note del 6 luglio 2010 e del 21 settembre 2010 con le quali la A.S.L. n. 3 non acconsente all'ingresso di nuovi soci nella società di progetto, se non attraverso una procedura ad evidenza pubblica.

4. – Sulla vicenda da ultimo descritta si innestano anche i ricorsi R.G. n. 782/2010 (consegnato per la notifica in data 20 settembre 2010 e depositato il successivo 29 settembre), proposto dalle società *INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A* e *Hospital Building and Technologies S.c.a.r.l.*, soci della società di progetto P.S.S.C. ; e n. 785/2010 (consegnato per la notifica in data 20 settembre 2010 e depositato il successivo 30 settembre), proposto dalla stessa società di progetto P.S.S.C. .

Con essi, e con i motivi aggiunti, di cui in epigrafe, vengono impuginate le note datate 6 luglio 2010 e 21 settembre 2010, con le quali la A.S.L. n. 3 non acconsente all'ingresso di nuovi soci nella società di progetto.

5. - In tutti i giudizi sopra richiamati si è costituita l'A.S.L. n. 3 di Nuoro, chiedendo che i ricorsi siano respinti.

5.1. Nel ricorso r.g. n. 755/2007 si sono costituite le controinteressate *Cofacons Servizi s.c.a.r.l.*, *P.S.S.C. Società di Progetto S.p.A.*, *Cofathec S.p.A.*, *Cofathec Servizi S.p.A.*, *Cofely Italia S.p.A.* *Derichebourg Multiservizi S.p.A.*, tutte chiedendo che il ricorso sia respinto.

5.2. - Sia la ASL che le controinteressate deducono l'inammissibilità della impugnazione del bando di gara per l'affidamento della concessione in *project financing*, proposta dalla *Polish House s.r.l.* col ricorso R.G. n. 755/2007, per difetto

di interesse, anche in considerazione del fatto che la ricorrente non ha partecipato a detta procedura. Inoltre, non si potrebbe ravvisare nemmeno un interesse strumentale, volto al rifacimento della gara, poiché in ogni caso la Polish House sarebbe priva dei requisiti soggettivi necessari per la partecipazione.

Eccepiscono, altresì, la tardività dei motivi aggiunti proposti dalla *Polish House s.r.l.*

6. - I ricorsi sopra richiamati sono stati chiamati alla medesima udienza pubblica del 9 febbraio 2011 e, all'esito di ampia discussione, trattenuti in decisione.

DIRITTO

1. – Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe, considerata la loro evidente connessione sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

2. – Sempre in via preliminare occorre esaminare le questioni di ammissibilità sollevate dall'amministrazione e dalle società controinteressate nell'ambito del ricorso R.G. n. 755/2007.

2.1. – Oltre che la mancata presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara impugnata, le parti resistenti fanno rilevare che l'utilità perseguita dalla ricorrente non si realizzerebbe attraverso la riedizione, questa volta legittima, della medesima procedura (che sarebbe il risultato che otterrebbe con l'annullamento del bando e degli altri atti della procedura impugnata). Per soddisfare il suo interesse (strumentale), infatti, la *Polish House s.r.l.* dovrebbe ottenere anche una diversa scelta organizzativa o gestionale da parte della A.S.L. n. 3 di Nuoro, che dovrebbe decidere di abbandonare l'opzione di realizzare i lavori con il sistema del *project financing* e ricorrere ad una più tradizionale gara per l'affidamento dei singoli servizi (in particolare di quei servizi, di pulizia e sanificazione degli ambienti ospedalieri, che precipuamente interessano la ricorrente). Ma questo obiettivo, per essere raggiunto, implica la necessità di incidere sul merito delle scelte dell'amministrazione, sulle valutazioni discrezionali in punto di individuazione dei bisogni e dei sistemi organizzativi e gestionali per

soddisfare tali bisogni. Da ciò la inammissibilità del ricorso in esame, che discende, per un verso, dalla circostanza che impinge in valutazioni discrezionali indubbiamente riservate all'amministrazione; e, per altro verso, persegue un obiettivo di tutela che non potrebbe essere raggiunto mediante il provvedimento giurisdizionale richiesto (ossia l'annullamento degli atti impugnati).

2.2. - Le eccezioni esposte non possono essere accolte.

Deve premettersi che la valutazione dell'ammissibilità del ricorso *Polish House s.r.l.* comporta necessariamente l'esame della fondatezza del primo motivo, con il quale si contesta in radice la procedura di *project financing*. Se, infatti, si dovesse appurare che la procedura posta in essere dalla A.S.L. n. 3 di Nuoro è illegittima, perchè non rientra nello schema tipico contemplato dall'art. 153 e ss. del codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. n. 163/2006), si dovrebbe concludere che l'amministrazione non avrebbe la possibilità di rinnovare la medesima procedura, con l'ulteriore effetto conformativo che l'amministrazione dovrebbe necessariamente rivedere le scelte concernenti le modalità per l'affidamento dei lavori e dei servizi oggetto della procedura contestata.

In questa prospettiva, non avrebbe alcun rilievo la circostanza della mancata presentazione della domanda di partecipazione, adempimento del tutto inutile se l'operatore economico sicuramente (come nel caso di specie) non possiede i requisiti soggettivi di partecipazione richiesti dal bando di gara e la domanda, eventualmente presentata, sarebbe certamente destinata ad essere esclusa (in senso conforme, condivisibilmente, si vedano: Cons. St., sez. V, 14 febbraio 2003 n. 794; sez. VI, 24 maggio 2004, n. 3386; sez. IV, 14 giugno 2005, n. 3113; anche sez. V, 2 aprile 2009, n. 2077).

La vicenda in esame, in realtà, si caratterizza per un ulteriore profilo, già accennato: l'interesse sostanziale tutelato dalla *Polish House* non è, infatti, quello a partecipare alla gara indetta dalla ASL n. 3, nè ad aggiudicarsi il contratto, ma è costituito

dall'esigenza di evitare che – attraverso la procedura di gara concepita dall'amministrazione intimata – quel segmento del settore produttivo in cui l'impresa opera sia sottratto al mercato concorrenziale per un lungo periodo di tempo. Risultato illegittimo, se si accerti che la procedura di gara indetta non è contemplata dall'ordinamento; da ciò l'interesse a ricorrere in capo all'operatore economico interessato, e la pretesa di eliminare (attraverso l'annullamento giurisdizionale) la procedura illegittima.

2.3. - Interesse sostanziale e, di riflesso, interesse alla tutela giurisdizionale, che sussiste non solo ai fini dell'impugnazione della *lex specialis* di gara ma anche riguardo ai successivi atti della procedura (fino al contratto di concessione stipulato dopo l'aggiudicazione).

3. – Passando all'esame del merito, ed iniziando dal ricorso n. 755/2007, con il primo motivo la *Polish House s.r.l.* rileva che il bando di gara prefigura l'affidamento di diversi servizi strumentali dell'amministrazione, con corrispettivi commisurati ai prezzi di mercato, posti a carico dellamedesima amministrazione, quale forma di remunerazione per i lavori eseguiti dal concessionario. Deduce, conseguentemente, la violazione della normativa in materia di *project financing* di cui agli artt. 153 ss. del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), nonché in materia di concessione dei lavori pubblici, di cui agli articoli 143 ss. del medesimo codice.

3.1. - Il motivo è fondato.

3.2. - Il quadro normativo rilevante per la soluzione della controversia si compone, in prima battuta, da quanto previsto dall'art. 153, comma 1, cit., nel testo vigente al tempo della pubblicazione de bando impugnato (agosto 2007), ai cui sensi i soggetti denominati promotori «*possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità (...) tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 143, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi*». L'art. 143 (commi 1 e 3, per quanto di interesse) precisa che «1. Le

concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica (...) . 3. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.».

Ai sensi dell'art. 1, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE (relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi) la concessione di lavori pubblici «è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo».

3.3. - Appare del tutto evidente il riferimento, operato dalle due disposizioni dell'ordinamento nazionale sopra riportate, alla nozione comunitaria di concessione (di lavori pubblici o di servizi), elaborata dalla Commissione a partire quantomeno dalla comunicazione del 12 aprile 2000, ed accolta dalla Corte di Giustizia in diverse occasioni (si veda sez. II, 18 luglio 2007, in causa C-382/05; e, sopra tutto, per l'attinenza al caso di specie, sez. III, 13 novembre 2008, in causa C-437/07, nella quale la Corte muove dall'osservazione «che la concessione di lavori pubblici è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo [...] La Commissione fa valere, inoltre, che la concessione di lavori pubblici è caratterizzata dal fatto che essa implica un trasferimento del rischio legato alla gestione dell'opera al concessionario [...] A tal proposito la Corte ha rilevato che si è in presenza di una concessione di servizi allorché le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione ed implicano che quest'ultimo assume il rischio legato alla gestione dei servizi in questione (v. sentenza 18 luglio 2007, C-382/05, Commissione/Italia, Racc. pag. I-6657, punto 34, e giurisprudenza ivi

citata) [...] Dalla giurisprudenza risulta altresì che il mancato trasferimento al prestatario dei rischi legati alla prestazione dei servizi indica che l'operazione in oggetto costituisce un appalto pubblico di servizi e non una concessione di servizi pubblici (v., in tal senso, sentenze 27 ottobre 2005, C-234/03, Contse e a., Racc. pag. I-9315, punto 22, e Commissione/Italia, cit., punti 35 e 37) [...] Tali considerazioni, affermate in relazione agli appalti e alle concessioni di servizi, valgono per gli appalti e le concessioni di lavori [...] Di conseguenza detti lavori [dovrebbero] essere attribuiti conformemente alle procedure previste dalla direttiva 93/37 per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.»).

3.4. - La concessione sia di lavori pubblici che di servizi, si caratterizza, pertanto, per un dato: la remunerazione degli investimenti compiuti dall'operatore economico privato selezionato è costituita dal diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio (o i servizi) erogati attraverso le opere pubbliche realizzate.

Il che significa, come d'altronde emerge agevolmente dalla lettura dell'art. 143, che delinea la concessione di lavori pubblici, e dell'art. 153 del codice dei contratti pubblici, che alla concessione rinvia quale strumento per l'attuazione della "finanza di progetto", che i servizi in questione debbono avere una chiara natura imprenditoriale, nel senso che si rivolgono ad un mercato composto da una pluralità di utenti che ne domandano le prestazioni. Il rischio assunto dal promotore o concessionario si valuta proprio intorno alla aleatorietà della domanda di prestazioni, poiché l'errore di valutazione del livello di domanda attendibile evidentemente condiziona la remuneratività dell'investimento e misura la validità imprenditoriale dell'iniziativa.

Si tratta di una tipologia di rischio imprenditoriale che appare molto diversa da quella riscontrabile nel contratto di appalto (di lavori, servizi o forniture), proprio perchè entra in giuoco un elemento imponderabile (cioè la domanda di prestazioni

per quel servizio pubblico, non determinabile a priori); elemento che nell'appalto non compare.

3.5. - Nel caso di specie, tutto questo non si ritrova.

Basti richiamare, a tale proposito, quanto previsto dall'art. 20 del contratto di concessione stipulato il 14 maggio 2008, secondo cui «*L'Azienda riconoscerà al Concessionario, a fronte delle prestazioni rese in esecuzione del presente contratto, un canone secondo quanto previsto nel Piano Economico Finanziario, costituito da due componenti: a) il canone integrativo per la disponibilità, con riferimento alla realizzazione delle opere, per un importo annuale pari a Euro 4.250.000,00 oltre IVA di legge (...) per la durata di anni 25 (venticinque) e mesi 4 (quattro); b) i canoni separati per ciascuno dei servizi prestati all'Azienda (...)*» a loro volta complessivamente ammontanti a euro 24.319.193,68 annui. Norma che traduce, sul piano del regolamento contrattuale, l'impugnata clausola del bando in esame, cui si è fatto cenno nella esposizione in fatto, ai sensi della quale i servizi oggetto della concessione saranno affidati al concessionario «*a prezzi di mercato*».

Senza dilungarsi oltre, appare evidente come non si verifichi alcun trasferimento del rischio gestionale ed economico a carico del concessionario, sia perchè le prestazioni oggetto dei servizi affidati sono rivolte esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice, sia perchè il corrispettivo di tali prestazioni è posto interamente a carico dell'amministrazione. Su quest'ultimo punto, non è superfluo, infine, precisare che forme di compensazione economica possono essere poste a carico dell'amministrazione solo se costituiscono il corrispettivo di particolari obblighi di servizio pubblico (tariffe più basse di quelle di mercato, ovvero qualità delle prestazioni particolarmente elevata) imposti ai privati concessionari (cfr. art. 143, comma 4, del codice dei contratti pubblici). Ma si tratta di un elemento dell'operazione economica che si giustifica solo se i servizi pubblici

affidati in concessione rientrino in quella categoria sopra individuata; e non di servizi strumentali all'attività dell'amministrazione.

4. - L'accoglimento del motivo sopra esaminato comporta la rimozione *ab origine* degli atti impugnati.

In particolare, l'annullamento del bando di gara comporta il travolgimento, per automatica caducazione, in conformità alla condivisibile giurisprudenza prevalente (Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2006, n. 1208; id., 28 marzo 2008, n. 1342, ed ivi ulteriore giurisprudenza conforme), degli atti procedurali successivi fino alla aggiudicazione definitiva della concessione, con la conseguente inefficacia del contratto di concessione stipulato il 14 maggio 2008 tra l'A.S.L. n. 3 e il raggruppamento concessionario, con decorrenza dal momento della stipula.

5. - L'accoglimento del motivo sopra esaminato, inoltre, consente di dichiarare assorbite le ulteriori censure svolte dalla ricorrente *Polish House s.r.l.* .

6. - E' appena il caso di precisare che, proprio in virtù dell'effetto caducante sopra rilevato, è irrilevante la eccepita tardività dei motivi aggiunti proposti dalla ricorrente *Polish House s.r.l.* .

7. - Con riferimento al contratto di concessione non può essere accolta la richiesta delle parti resistenti, volta a limitare nel tempo la dichiarazione di inefficacia fissandone la decorrenza al momento della pronuncia dell'annullamento dell'aggiudicazione. Il contratto di concessione in esame si deve qualificare, infatti, come contratto nullo per la illiceità della causa ai sensi dell'art. 1344 (*Contratto in frode alla legge*) del codice civile. L'operazione negoziale ed economica conclusa all'esito della procedura di affidamento in esame, si caratterizza per costituire uno strumento con il quale si elude l'applicazione delle norme e dei principi che disciplinano la concessione di lavori pubblici e il *project financing*, facendo conseguire alle parti un risultato precluso dall'ordinamento. E ciò – si ribadisce – attraverso la previsione (in netto contrasto con lo schema normativo tipico) di una

remunerazione degli investimenti dei privati concessionari posta interamente a carico dell'amministrazione aggiudicatrice, senza che si verifichi quella traslazione in capo ai privati del rischio economico e gestionale (elemento essenziale dello schema contrattuale del *project financing*) collegato alla svolgimento dei servizi erogati attraverso le opere pubbliche realizzate, in modo tale che il rientro e l'adeguata remunerazione dei capitali investiti siano assicurati dalla redditività dell'iniziativa economica intrapresa.

8. - Dalla nullità deriva, altresì, che, per la disciplina delle prestazioni eseguite sulla base del contratto di concessione (dichiarato inefficace, perchè nullo), occorre far riferimento alle norme del codice civile in tema di ripetizione di indebito oggettivo (secondo quanto pacificamente affermato dalla Cassazione: si veda, recentemente, Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2010, n. 9052).

Regolati i rapporti patrimoniali tra le parti del contratto nullo, nel senso accennato, sarà conseguentemente riservato all'amministrazione il compito di operare le scelte in ordine al rinnovo dei procedimenti di affidamento delle opere e dei servizi oggetto della procedura annullata.

9. - Infine, dall'accoglimento del ricorso n. 755/2007, e dal conseguente travolgimento degli atti della procedura, discende come ulteriore conseguenza la improcedibilità, per il sopravvenuto difetto di interesse, dei ricorsi R.G. n. 665/2010, n. 782/2010 e n. 785/2010.

10. - La disciplina delle spese processuali segue la soccombenza, per quanto concerne il ricorso n. 755/2007. Mentre, in relazione al peculiare svolgimento della vicenda esaminata, possono essere integralmente compensate tra le parti nei giudizi di cui ai ricorsi R.G. n. 665/2010, n. 782/2010 e n. 785/2010.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi di cui in epigrafe, previa loro riunione, così dispone:

1) accoglie il ricorso r.g. n. 755/2007 e, per l'effetto, annulla:

- il bando di gara della A.S.L. n. 3 di Nuoro, pubblicato nella G.U.R.I. n. 97 del 22/8/2007, per la concessione di lavori pubblici relativi alla ristrutturazione e completamento dei presidi ospedalieri "San Francesco" e "C. Zonchello" di Nuoro, "San Camillo" di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola;

- la deliberazione del Direttore generale n. 1316 del 16 agosto 2007;

- la deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. n°3 di Nuoro, n° 463 in data 31 marzo 2008, con la quale è stata disposta la “Nomina Concessionario ed aggiudicazione definitiva concessione. Approvazione: Progetto Preliminare-Disciplinare di Gestione dei Servizi Generali ed Housing- Piano Economico Finanziario- Contratto” con riferimento alla procedura aperta per l'affidamento, mediante project financing, della concessione di lavori in questione;

dichiara la inefficacia del contratto di concessione rep. 1037 in data 14 maggio 2008, tra A.S.L. n. 3 e la Cofatech Servizi s.p.a. (oggi Cofely Italia s.p.a.), in proprio e quale capogruppo della R.t.i. costituita con la Società Servizi & Inso Sistemi per le Infrastrutture Sociali s.p.a., nei limiti di cui in motivazione;

2) dichiara la improcedibilità dei ricorsi r.g. n. 665/2010, r.g. n. 782/2010, r.g. n. 785/2010.

Nel ricorso r.g. n. 755/2007:

- condanna la A.S.L. n. 3 di Nuoro al pagamento delle spese giudiziali a favore della ricorrente POLISH HOUSE s.r.l., liquidate in euro 8.000,00, oltre la rifusione del contributo unificato sul ricorso e sui motivi aggiunti;

- condanna le controinteressate COFATHEC SERVIZI s.p.a (attualmente incorporata per fusione nella COFELY ITALIA s.p.a.) e Polo Sanitario Sardegna Centrale, società di progetto, s.p.a., al pagamento delle spese giudiziali a favore della ricorrente POLISH HOUSE s.r.l., liquidate in complessivi euro 3.000,00 per ciascuna di esse;
- compensa nei confronti della controinteressata Derichebourg Multiservizi s.p.a. ;
- nulla spese nei confronti della Regione Sardegna.

Nei ricorsi r.g. n. 665/2010, r.g. n. 782/2010, r.g. n. 785/2010, spese compensate tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)